



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Demografici

Prot. Uscita del 24/01/2011

Numero: **0001218**

Classifica: 23^/A



CIRCOLARE N. 4

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 39100 BOLZANO

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100 TRENTO

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA 11100 AOSTA

- e, per conoscenza:*

- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA 90100 - PALERMO

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 - CAGLIARI

- AL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Via Tuscolana, 1558 00173 - ROMA

- AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo. S EDE

- ALL' ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE S EDE
Via Cavour, 6

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie
Piazzale della Farnesina, 1 00135 - R O M A

- AL MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- Via Caraci, 36 00157 – ROMA
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Via Ciro il Grande, 21 00144 - ROMA
- ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Via Giorgione, 159 00147 – ROMA
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16 00184 R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n. 46 00186 - R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)

OGGETTO: Registrazione del nome dei cittadini della Repubblica delle Filippine. Precisazioni.

Si fa seguito alla circolare n. 29/2010, concernente l'oggetto, con la quale sono state indicate le modalità di registrazione del nome e del cognome dei cittadini della Repubblica delle Filippine, alla luce dei chiarimenti forniti dalla competente Ambasciata.

In particolare, nella citata circolare è stato precisato che un cittadino della Repubblica delle Filippine con il seguente nome riportato sul passaporto: Pedro (nome), Santos (nome di mezzo), Cruz (cognome), dovrà essere registrato in Italia come: Pedro (nome), Cruz (cognome), **senza alcun riferimento al nome di mezzo.**



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Al riguardo, nelle more del completo passaggio al sistema delineato nella citata circolare n. 29/2010, si ritiene che le indicazioni ivi contenute debbano essere applicate tenendo conto sia della esigenza di coerenza del dato anagrafico registrato in anagrafe con quello riportato nel permesso di soggiorno, sia della opportunità di non gravare eccessivamente il cittadino degli oneri derivanti dalla introduzione delle nuove regole, come anche richiesto dalla competente Ambasciata.

A tal fine, occorre distinguere la posizione del cittadino della Repubblica delle Filippine che nel richiedere l'iscrizione anagrafica esibisca un permesso/carta di soggiorno contenente il nome di mezzo. In questo caso, per assicurare la corrispondenza tra il documento di soggiorno rilasciato dalla Questura e il dato contenuto in anagrafe è opportuno che anche in anagrafe sia riportato il nome di mezzo.

Diversamente, qualora al cittadino delle Filippine già registrato in anagrafe con il nome di mezzo, venga rilasciato dalla Questura un documento di soggiorno non riportante il nome di mezzo (ad esempio in sede di rinnovo del documento di soggiorno), sarà cura dell'interessato recarsi presso il comune, che dovrà provvedere ad allineare il dato contenuto in anagrafe con quello riportato sul titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura, eliminando il nome di mezzo.

In tale ipotesi, l'ufficiale d'anagrafe, dopo aver effettuato la modifica delle generalità, rilascerà all'interessato la comunicazione di conclusione del procedimento effettuato, dalla quale si evincerà che le generalità precedentemente registrate in anagrafe (con il nome di mezzo) e le nuove (senza il nome di mezzo) si riferiscono alla medesima persona. Eventualmente, su specifica richiesta dell'interessato, l'Ufficiale d'anagrafe potrà anche rilasciare, in qualsiasi momento, un'attestazione ai sensi dell'art. 33, c. 2, del regolamento anagrafico, recante anch'essa le indicazioni delle generalità registrate in anagrafe prima e dopo la modifica.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Per inciso, si precisa che le indicate istruzioni operative non incidono sul principio generale desumibile dall'art. 14 del regolamento anagrafico, e ribadito con circolare n. 20/2003, in base al quale le generalità del cittadino straniero sono desunte dal passaporto.

Riguardo all'argomento, si ritiene altresì opportuno rammentare l'importanza della verifica della corrispondenza dei dati anagrafici del cittadino presenti nel registro anagrafico e nel permesso di soggiorno, con quelli utilizzati per l'attribuzione del codice fiscale.

In tal senso, il comune che al momento dell'iscrizione anagrafica del cittadino riscontri la presenza di informazioni non coerenti in Anagrafe Tributaria, deve provvedere all'aggiornamento del codice fiscale precedentemente attribuito: in tal modo sarà garantito il collegamento delle due posizioni in Anagrafe Tributaria, l'Agenzia delle entrate potrà certificare l'unicità del soggetto e quindi saranno fatti salvi tutti gli atti nei quali il cittadino abbia indicato il precedente codice fiscale.

Si pregano le SS.LL. d'informare i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Menghini)

ML